



COMUNE DI PESARO
SINDACO

Ordinanza N° 1735

Oggetto: PROVVEDIMENTI CONTINGENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DELLE CONCENTRAZIONI IN ARIA AMBIENTE DELLE POLVERI SOTTILI PM10 E DEGLI OSSIDI DI AZOTO NOX. MISURE RELATIVE AL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI.
--

IL SINDACO

Premesso che:

- il Piano di Azione approvato dalla Regione Marche con DACR 52/2007 in applicazione del D. Lgs. 351/1999 art. 7 comma 2 prevede una serie di misure da adottare nel breve periodo, per ridurre il rischio di superamento dei valori limite per l'inquinamento atmosferico, individuando le autorità preposte alla gestione della situazione di rischio;
- il Piano di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'Aria Ambiente ai sensi del D Lgs. 351/1999, artt. 8 e 9, approvato con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12/1/2010 prevede una serie di misure strutturali da adottare nel medio e lungo periodo, per ridurre le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, investendo i maggiori settori emissivi;
- il D. Lgs. n. 155 del 13/8/2010 di recepimento della DIR 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni e enti locali.

Considerato che:

- di concerto con la Provincia di Pesaro e Urbino e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAM) è in corso il monitoraggio della qualità dell'aria mediante l'utilizzo di centraline dislocate nelle aree urbane di Pesaro, Fano, Mondolfo e Urbino anche tramite polverometri per il rilevamento dei valori di polveri sottili (PM 10), i cui dati vengono validati dall'ARPAM – Dipartimento Provinciale di Pesaro;
- la delibera di G.R. n. 1867 del 19/07/99 avente ad oggetto "mobilità sostenibile nelle aree urbane" individua il comune di Pesaro tra le zone a rischio di inquinamento atmosferico;
- la DACR 52/2007 comprende il Comune di Pesaro in Zona A in cui è concreto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera (PM10);
- dai dati della qualità dell'aria rilevati dal sistema delle centraline relativamente al particolato fine PM 10 si evince un'elevata criticità soprattutto nel periodo invernale e primaverile stante il superamento in alcune stazioni dei valori limite di concentrazione annuale e giornaliera stabiliti dal D. Lgs. 155/2010 (All. XI);
- per l'anno corrente, a tutto il 31 ottobre, in riferimento ai limiti di protezione della salute umana dalla diffusione di polveri sottili (PM 10) nelle 24 ore prescritti dal D. Lgs. n. 155/2010 (All. XI) presso la stazione da traffico sita in Via Montegrappa (a Fano) sono stati registrati n. 37 giorni di superamento rispetto al numero di giorni massimo consentito per l'anno entro il limite prescritto dei 50 microgrammi/mc; presso la stazione di fondo urbano residenziale sita in Via Scarpellini (a Pesaro) sono stati registrati n. 17 giorni di superamento rispetto al numero di giorni massimo consentito per l'anno entro il limite prescritto dei 50 microgrammi/mc;
- a seguito degli interventi di limitazione della mobilità privata a motore e di altre misure strutturali attuate negli ultimi anni si sono determinate delle riduzioni dei fattori di inquinamento; ma la qualità dell'aria presenta ancora condizioni critiche per cui si rende necessario proseguire nel percorso di rientro dei valori degli inquinanti entro i limiti attraverso una serie di azioni e interventi sia a breve che a medio e lungo termine per il controllo degli episodi acuti ed il progressivo allineamento ai valori stabiliti dalle norme vigenti;



- il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile e inderogabile nelle politiche di questa amministrazione, valutate le implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente.

Preso atto:

- di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1282 del 10/9/2012 con la quale è stato approvato lo schema dell'Accordo di Programma tra la Regione Marche, le Province delle Marche, i Comuni della Zona A di cui alla DACR 52/2007 per l'attuazione del Piano di Azione DACR 52/2007 concernente "Provvedimenti contingenti per la riduzione del rischio di superamento dei valori di concentrazione nell'aria ambiente del PM 10 e di Nox nel territorio dei Comuni di zona A di cui alla DGR 52/2007" che prevede misure relative alla limitazione della circolazione dei veicoli stradali più inquinanti, misure relative alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole), misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati, da attuare nella stagione invernale 2012/2013.

Vista la nota della Provincia di Pesaro e Urbino del 26/10/2012 e dell'allegata nota Arpam - Dipartimento Provinciale di Pesaro - Servizio Aria prot. n. 41484 del 26/10/2012 di comunicazione del superamento della soglia di protezione della salute del PM 10 in Fano per l'anno in corso.

Tenuto conto delle finalità preventive e delle disposizioni che l'Autorità Sanitaria Locale deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica.

Vista la propria ordinanza n. 69 del 17/1/2012 e ss.mm.ii. emanata a seguito dell'Accordo di Programma di cui alla Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1610 del 25/11/2011 concernente "Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente – anno 2011/2012".

Ritenuto necessario modificare la suddetta ordinanza per conformarsi a quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1282/2012 in merito alle misure inerenti il riscaldamento degli edifici pubblici e privati.

Ritenuto necessario adottare misure contingenti finalizzate alla riduzione dell'inquinamento da polveri sottili PM 10 ricorrendo a provvedimenti limitativi e selettivi nei confronti del riscaldamento degli edifici pubblici e privati che maggiormente contribuiscono a tale inquinamento, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso.

Al fine di contribuire alla salvaguardia della salute pubblica con misure volte a mitigare le criticità di cui sopra, in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM 10 e degli ossidi di azoto NOx, mediante provvedimenti atti a ridurre l'apporto inquinante derivante dalle principali fonti generatrici quali riscaldamento e produzione di energia.

Visti:

- il D.P.R. 26/8/1993 n. 412 e ss.mm.ii.;
- la L. 23/12/1978 n. 833;
- il D. Lgs. 31/3/1998 n. 112;
- la L.R. 3/3/1982 n. 7;
- l'art. 50 del "Testo Unico Autonomie Locali" - D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

INVITA

La cittadinanza a provvedere ad una regolare manutenzione delle caldaie, stufe e caminetti a legna e a gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici in modo da limitare gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.

ORDINA

Con decorrenza dalla esecutività del presente provvedimento, tutti i giorni della settimana inclusi i giorni festivi, il rispetto degli obblighi e divieti per le seguenti misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati presenti sul territorio comunale:

Impianti Termici

Impianti ed apparecchi che usano la combustione di biomasse solide.

Divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella, ecc.), inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, nonché di quelli a carbone fossile, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria, quando nell'unità immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo



o centralizzato, nonché divieto di accensione dei medesimi impianti per il riscaldamento di ambienti esterni (per esempio dehors invernali), che non presentano le seguenti caratteristiche, certificate ai sensi delle vigenti norme tecniche:

a) per impianti o apparecchi di nuovo acquisto, che non sostituiscono impianti o apparecchi esistenti a combustione di biomasse solide che siano stati rottamati:

- caminetti e stufe a legna con rendimento nominale $\geq 75\%$, emissioni CO $\leq 0,16\%$, PTS ≤ 40 mg/Nm³ ;

- stufe e caldaie a pellet con rendimento nominale $\geq 85\%$, emissioni CO $\leq 0,032\%$, PTS ≤ 30 mg/Nm³ .

Gli acquirenti degli impianti o apparecchi di cui alla corrente lettera a) devono trasmettere al Comune, entro quindici giorni dall'installazione:

- certificazione tecnica del nuovo apparecchio che ne dimostri le prestazioni, sottoscritta dal venditore per dichiarazione di conferma ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.;

- dichiarazione di corretta installazione dell'impianto o dell'apparecchio, e della relativa canna fumaria, da parte di installatori qualificati e appositamente formati, che alleghino alla dichiarazione documentazione comprovante la loro qualificazione e formazione.

b) Per impianti o apparecchi di nuovo acquisto, che sostituiscono impianti o apparecchi esistenti a biomasse solide che siano stati rottamati:

- caminetti e stufe a legna con rendimento nominale $\geq 75\%$, emissioni CO $\leq 0,16\%$, PTS ≤ 100 mg/Nm³;

- cucine a legna con rendimento nominale $\geq 70\%$, emissioni CO $\leq 0,24\%$, PTS ≤ 100 mg/Nm³;

- stufe e caldaie a pellet con rendimento nominale $\geq 85\%$, emissioni CO $\leq 0,032\%$, PTS ≤ 50 mg/Nm³.

Gli acquirenti degli impianti o apparecchi sostitutivi di cui alla corrente lettera b) devono trasmettere al Comune, entro quindici giorni dall'installazione:

- autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/200 e ss.mm.ii., di aver smaltito presso un sito ufficiale di smaltimento di rifiuti ingombranti l'apparecchio obsoleto, specificando generalità ed ubicazione di tale sito, oppure analoga dichiarazione del venditore del nuovo apparecchio che si sia fatto carico dello smaltimento di quello vecchio;

- certificazione tecnica dell'impianto o dell'apparecchio, e della relativa canna fumaria, che ne dimostri le prestazioni, sottoscritta dal venditore per dichiarazione di conferma ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.;

- dichiarazione di corretta installazione da parte di installatori qualificati e appositamente formati, che alleghino alla dichiarazione documentazione comprovante la loro qualificazione e formazione.

E' comunque consentita l'accensione di impianti ed apparecchi del tipo a) e del tipo b) di cui sopra acquistati prima dell'approvazione della Delibera della Giunta Regionale n. 1282 del 10/9/2012 purchè il possessore ne comunichi il possesso al Comune, indicando marca e tipo, entro 30 giorni dal presente provvedimento.

Per tutti gli impianti e gli apparecchi di cui è consentita l'accensione ai sensi dei commi precedenti:

- la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe di qualità A1 e A2 del combustibile.

- per gli impianti o apparecchi installati negli anni solari precedenti, nell'anno solare in corso e prima dell'accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione sull'impianto o sull'apparecchio e sulla canna fumaria, da parte di operatori qualificati e formati, con rilascio di apposito documento attestante l'operazione cui sia allegata documentazione comprovante la qualificazione e formazione degli operatori; tale documento deve essere inviato in copia al Comune entro 60 giorni dal presente provvedimento.

Le misure di cui al presente provvedimento dureranno fino al 15 maggio 2013 e riprenderanno dal 15 settembre 2013. La successiva scadenza sarà stabilita dalle specifiche misure per il 2013/2014.

B. Impianti ad olio combustibile BTZ (a basso tenore di zolfo)

Divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ, con efficacia permanente.



ORDINA ALTRESI'

- Che il presente provvedimento sia applicato dagli organi preposti a controllarne l'osservanza.
- Eventuali deroghe alla presente ordinanza, qualora si rendessero necessarie, potranno essere disposte dal Comando della Polizia Municipale solo per situazioni del tutto eccezionali, di carattere contingente e urgente, non altrimenti prevedibili.

RENDE NOTO

- In sede di applicazione della presente ordinanza si prevede di effettuare verifiche periodiche sull'andamento dei parametri relativi all'inquinamento atmosferico per valutare la necessità di ulteriori misure per il miglioramento della qualità dell'aria o rivolte alla migliore gestione del provvedimento;
- l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente atto è sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, di quanto stabilito dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63/2012 e, qualora ne ricorrano i presupposti, dall'art. 650 del Codice Penale;
- gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Servizio Qualità Ambiente del Comune di Pesaro – U.O. Ambiente in Viale dei Partigiani n. 19, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni ed orari di ricevimento;
- avverso al presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure in via alternativa proporre ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPONE

- che ne sia effettuato l'invio al Comandante del Corpo Polizia Municipale per quanto di competenza in ordine alla verifica dell'esecuzione di quanto disposto con il presente atto e di assumere le eventuali iniziative previste in caso di inadempienza secondo quanto indicato dalla vigente normativa;
- che il presente provvedimento venga reso noto alla popolazione ed agli enti interessati con il più ampio utilizzo degli strumenti di informazione e comunicazione (televisione, radio, giornali, internet, ecc.) atti a garantire la massima e tempestiva diffusione al pubblico;
- che il Servizio Qualità Ambiente provveda all'invio della presente ordinanza per portarla a conoscenza di:

Prefetto di Pesaro e Urbino, Questore di Pesaro, Comandante Provinciale Arma dei Carabinieri, Comando Sezione Polizia Stradale di Pesaro, Gruppo Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino, Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di Pesaro, Presidente della Regione Marche, Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino.

Ed inoltre a:

- ARPAM, Dipartimento Provinciale di Pesaro;
- A.S.U.R. Marche – Area vasta n. 1 - Dipartimento di Prevenzione di Pesaro;
- Marche multiservizi Spa;
- Aspes Spa;
- Sindaci dei Comuni ricadenti in Zona A di cui alla DACR 52/2007: Gabicce Mare, Fano, Mondolfo, Colbordolo, Montelabbate, Sant'Angelo in Lizzola, Cartoceto, Saltara, Montemaggiore al Metauro, San Costanzo;
- Sindaci dei Comuni di: Tavullia, Gradara, Monteciccardo, Mombaroccio, Monteporzio, Urbino.
- Associazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL;
- Associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Api, Coldiretti;
- Amministratori condominiali operanti sul territorio comunale.

DISPONE INOLTRE

- Che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio, permanendo la relativa esposizione per almeno giorni 30 (trenta);



**Comune
di Pesaro**

Ordinanza n° 1735 del Errore: sorgente del riferimento non trovata **pag. 5**

- la modifica e sostituzione dell'Ordinanza sindacale n. 69 del 17/1/2012 "Provvedimenti contingenti per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite delle concentrazioni in aria ambiente delle polveri sottili PM 10 e degli ossidi di azoto Nox. Misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati" e ss.mm.ii., e di ogni altro atto in contrasto con il presente provvedimento a far data dalla esecutività dello stesso.

BT

1453706

**SINDACO
CERISCIOLI LUCA**